

di Napoli 2



# STATUTO SINAP

## SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI



### ART. 1 - COSTITUZIONE

IL SINAP - Sindacato Nazionale Pensionati è un'associazione sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica. La sua sede legale nazionale è a Napoli, tuttavia può istituire sede secondarie decentrate nel territorio nazionale ed estero. IL SINAP è un ente di tipo associativo non commerciale. Ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

### ART. 2 – ISCRITTI

Possono essere iscritti al SINAP:

- 1) tutti i beneficiari, a qualsiasi titolo, di trattamenti pensionistici, siano essi italiani o esteri;
- 2) mutilati, invalidi del lavoro ed invalidi civili;
- 3) esperti che agiscono a tutela degli interessi della categoria.

L'iscrizione si manifesta attraverso la sottoscrizione del modello di adesione;

I soci sostenitori sono Cittadini italiani ed esteri che lasciano contributi volontari al Sindacato.



### ART. 3 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli iscritti che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati ad iniziativa della Segreteria Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Segreteria Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli organi competenti;
- c) inosservanza del presente Statuto.

Gli iscritti non in regola con il versamento della quota sindacale decadono automaticamente.

### ART. 4 – DEMOCRAZIA

Il SINAP, rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, si ispira al principio democraticità, il quale in particolare viene attuato e rispettato attraverso l'impegno a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

Il SINAP rifiutando un'organizzazione classista del mondo del lavoro, rivendica la dignità e l'autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione.

### ART. 5 – CONFRONTO

Fondamento della vita democratica del SINAP sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, il programma di un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, di cui il Sindacato si sente e si dichiara parte attiva.

### ART. 6-FINI

Il SINAP non ha fini di lucro. I suoi obiettivi primari sono lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà e della giustizia sociale.

In particolare si propone di:

- a) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi sia individuali, di tutti gli associati con assoluta obiettività e libertà;
- b) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- c) rappresentare la categoria nei rapporti con le istituzioni;
- d) assistere i propri iscritti nelle pratiche tributarie e fiscali nei confronti degli enti pubblici e privati;
- e) elaborare studi e proposte relativi ai problemi sociali ed economici che interessano i propri associati;
- f) promuovere la costituzione di cooperative, per l'assistenza sociale e domiciliare ai pensionati anziani ed agli associati invalidi;
- g) promuovere gite collettive tra gli associati nonché circoli culturali e ricreativi;

h) promuovere, realizzare e gestire case di riposo per gli anziani;

i) offrire ai propri iscritti assistenza fiscale tramite la costituzione di un proprio CAF.

Nelle more della costituzione del CAF il sindacato si attiverà per stipulare apposite convenzioni con altri CAF e/o professionisti abilitati.

j) l'assistenza sociale e previdenziale, attraverso della costituzione di un proprio patronato.

Nelle more della costituzione del Patronato il sindacato si adopererà per stipulare convenzioni con enti già autorizzati.

k) qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generate dei propri associati.

Per l'attuazione dei suoi fini il SINAP s'ispira:

- ai valori della democrazia, affermando la propria democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire a difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale;
- ai principi della Costituzione repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato;
- l'insegnamento della dottrina sociale cristiana, condizione fondamentale per la costituzione dell'ordinamento sociale in cui siano assicurati il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze materiali e spirituali dei lavoratori;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei cittadini, nonché allo sviluppo e la diffusione della cultura per la difesa della legalità;
- ai valori della convivenza pacifica tra i popoli e della solidarietà umana.

#### ART.7- AUTONOMIA

Il SINAP si configura come un ente indipendente dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo: tale autonomia è funzionale alla libertà di coscienza e di pensiero dei propri iscritti e rappresenta l'*ubi consistam* dell'attività sindacale ed istituzionale compiuta e da compiersi, anche su temi a carattere nazionale di interesse ideologico politico e culturale.

Il sindacato si riserva, sempre nel rispetto della predetta autonomia e solo su delibera del congresso nazionale, di aderire alle confederazioni sindacali ovvero ad altri enti aventi le medesime finalità e obiettivi.

#### ART. 8 – INCOMPATIBILITA'

Le cariche ricoperte all'interno del Sindacato non sono incompatibili tra di loro. Il medesimo soggetto può ricoprire contestualmente più cariche o uffici per motivate esigenze. Gli esperti possono svolgere attività sindacale e ricoprire cariche a livello periferico, sin dal momento della loro adesione, ancor prima della loro iscrizione.

L'incarico di dirigente del SINAP, a qualsiasi livello di rappresentanza, non è incompatibile con l'eventuale rapporto di lavoro di dipendenza dalla stessa.

#### ART. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Sindacato è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

#### ART. 10 – ENTRATE

Le entrate del Sindacato sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque titolo, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Il Segretario Nazionale ha facoltà di autorizzare le strutture sindacali periferiche a riscuotere direttamente i contributi.

Le strutture periferiche vengono messe a conoscenza dal Segretario Nazionale della quota sindacale assegnata a ciascuna di esse, in proporzione alle entrate pervenute tramite le stesse. Le strutture periferiche dovranno gestire le uscite basandosi sulla disponibilità di loro competenza. I responsabili delle stesse dovranno rispondere in proprio per un eventuale disavanzo di bilancio. Gli stessi sono obbligati alla scrupolosa osservanza della legislazione fiscale ed in caso di inadempienze ne risponderanno in proprio.

#### ART. 11 - CARICHE SINDACALI

Le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli associati, mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.

Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzato dalla Segreteria Nazionale del SINAP. La stessa, per impegni di carattere permanente del dirigente sindacale, ha facoltà di deliberare eventuale indennità di carica.

Gli esperti possono svolgere attività sindacale e ricoprire cariche a livello periferico, sin dal momento della loro adesione, ancor prima della loro iscrizione.

#### ART. 12 – ORGANIZZAZIONE

## CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo del sindacato; esso si riunisce, in via ordinaria; ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti al Sindacato. Nell'interesse generale del Sindacato e degli associati, la scadenza naturale dello Stesso potrà essere rinviata per un ulteriore quinquennio: tale decisione dovrà essere assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica. Sarà cura della Segreteria Nazionale comunicare alle Segreterie Provinciali la convocazione al Congresso, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la celebrazione del Congresso.

## COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nelle sedi provinciali, nonché dai delegati eletti nell'ambito degli Stati Esteri.

Tali delegati per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti al sindacato. La percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta, dalla Segreteria Nazionale in relazione ai numero degli iscritti, in regola con l'adesione al Sindacato.

## COMPITI DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale ha il compito di:

- esaminare e discutere la relazione del Segretario Nazionale;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- eleggere il Segretario Nazionale;
- eleggere la Segreteria Nazionale;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- delineare l'indirizzo dell'attività sindacale e le linee programmatiche;
- modificare in tutto o in parte lo Statuto previo voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati al Congresso;
- deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal consiglio Direttivo o dalla Segreteria Nazionale o da un terzo dei delegati al Congresso.

Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli associati. Il Congresso Nazionale è presieduto da un delegato al Congresso eletto all'apertura dell' adunanza, tale Organo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

## CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo Organo deliberante del Sindacato tra un Congresso e l'altro.

I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

- attuare le delibere prese dal Congresso Nazionale;
- convocare il Congresso Nazionale, nonché deliberare un eventuale rinvio dello Stesso;
- attuare, qualora si verificasse l'urgenza, modifiche allo Statuto del Sindacato ;
- eleggere nel proprio seno la Segreteria Nazionale, nel caso in cui non venga eletta direttamente dal Congresso Nazionale;
- integrare i componenti degli Organi Nazionali (Segreteria Nazionale - Collegio Nazionale dei Sindaci) in caso di dimissioni o decadenza degli Stessi;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- approvare i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi dell'anno corrente entro il trenta aprile di ciascun anno.



- eleggere il Segretario Generale Nazionale, in caso di dimissioni o decadenza dello Stesso;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità del Sindacato;
- ratificare, in tutto o in parte, le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno sette giorni; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Segretario Nazionale: tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale: i membri del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se non partecipano a due adunanze consecutive dell'Organo, senza darne giustificato motivo.

Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Nazionale.

### SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale e da altri otto componenti eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale, di norma, è eletta dal Consiglio Direttivo Nazionale, tuttavia, in occasione del Congresso Nazionale, il Segretario Nazionale neo eletto, ha facoltà di proporre l'elezione della stessa al Congresso Nazionale.

I compiti della Segreteria Nazionale sono:

- rappresentare il Sindacato ed attuare le iniziative ed i programmi organizzativi sindacali, secondo le direttive fornite dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consecutivo relativo all'anno precedente e preventivo dell'anno corrente entro il trenta marzo di ciascun anno;

La Segreteria è presieduta dal Segretario Nazionale che ne cura la convocazione, ogni qualvolta lo ritenga utile nell'interesse del Sindacato; in caso di impossibilità, da parte di quest'ultimo, la stessa potrà essere convocata da almeno quattro dei suoi membri. Per la validità delle sedute della Segreteria Nazionale è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, oltre al Segretario Nazionale. La Segreteria Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Segretario Nazionale.

La Segreteria Nazionale per il raggiungimento delle finalità del Sindacato ha facoltà di promuovere e costituire in Italia ed all'Estero: sindacati di altri settore, centro studi, associazioni culturali, circoli ricreativi e culturali, ufficio vertenze, ed ogni altra ed eventuale iniziativa, nell'interesse generale degli associati.

### SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale è eletto direttamente dal Congresso Nazionale; in caso di dimissioni ovvero decadenza dello Stesso, tra un Congresso e l'altro, il Consiglio Direttivo Nazionale avrà il compito di provvedere a una nuova elezione. Il Segretario Nazionale:

- ha la rappresentanza legale del sindacato;
- rappresenta in giudizio il sindacato;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti e con i dirigenti periferici;
- può nominare Commissari regionali, provinciali, Zonali Comunali, per contingenti esigenze territoriali;
- può nominare commissari per i vari Stati esteri;
- firma gli accordi o contratti di categoria;
- propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- Il Segretario Nazionale nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quale il Sindacato è chiamato a designare i propri rappresentanti;
- cura i rapporti con le Banche, accende C\C ed assume qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare, nell'interesse del Sindacato;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;



- assicura la gestione unitaria del Sindacato, mantenendo contatti permanenti con i dirigenti Periferici;
- ha facoltà di nominare il Vice Segretario Nazionale ed il Tesoriere.



## COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è un Organo a livello nazionale e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie del Sindacato. Tale Organo si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale ed in caso di dimissioni di uno o più componenti dello Stesso tra un Congresso e l'altro, l'elezione spetterà alla Segreteria Nazionale. L'assunzione dell'incarico come componente del Consiglio Nazionale dei Sindaci è incompatibile sia con la carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale, sia con cariche dirigenziali a qualsiasi livello. Inoltre, è illegittima la carica di componente del Consiglio Nazionale dei Sindaci se si è legati da vincoli di parentela e/o affinità, fino al terzo grado, con uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale e con il Segretario Nazionale.

I compiti di detto Organo sono:

- verificare la trasparenza e correttezza dei movimenti contabili e finanziari del sindacato;
- verificare la regolare corresponsione di tutti gli emolumenti fiscali dovuti dal sindacato, in ottemperanza alla vigente normativa;
- verificare la regolare erogazione delle retribuzioni e contribuzioni dei dipendenti del sindacato;
- verificare la regolare erogazione dell'indennità di carica a favore di dirigenti ed il pedissequo versamento degli oneri fiscali;
- controllare la regolare tenuta, numerazione e conservazione inerente la documentazione contabile e fiscale;
- verificare e controllare la fedeltà tra il saldo finale risultante dai rendiconti e gli estratti contabili corrispondenti;
- esprimersi e pronunciarsi sul rendiconto economico finanziario redatto dai singoli responsabili legali delle strutture periferiche, qualora gli associati o chiunque abbia diritto, ne avanzasse opposizione.

Il collegio nazionale dei sindaci ha, infine, l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario consuntivo entro il quindici aprile di ogni anno e relazionarlo al consiglio direttivo nazionale.

## IL VICE-SEGRETARIO NAZIONALE

In assenza del Segretario Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, il sindacato è rappresentato dal Vice Segretario Nazionale che assume tutti i poteri del Segretario Nazionale.

## IL TESORIERE

Qualora il Segretario Nazionale ne ravvisa la necessità ha facoltà di nominare un Tesoriere, il quale può essere anche un non iscritto al sindacato.

Il Tesoriere esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengano impartite dal Segretario Nazionale. E' responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese del sindacato.

## SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario Regionale è nominato dal Segretario Nazionale, il quale, insindacabilmente, in qualsiasi momento ha facoltà di revocarlo.

- ha la rappresentanza legale del Sindacato nell'ambito regionale di competenza;
- rappresenta in giudizio il Sindacato Regionale;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti;
- può nominare Commissari provinciali, Zonali e Comunali, per contingenti esigenze territoriali;
- firma gli accordi o contratti di categoria nell'ambito regionale;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali il Sindacato Regionale è chiamato a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione da parte del Segretario Nazionale;
- cura i rapporti con le Banche, accende C/C;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;
- ha facoltà di nominare il Vice Segretario Regionale ed il Tesoriere.

#### IL VICE-SEGRETARIO REGIONALE

In assenza del Segretario Regionale, per qualsiasi suo impedimento, il Sindacato Regionale è rappresentato dal Vice Segretario Regionale che assume tutti i poteri del Segretario Regionale.

#### SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Segretario Provinciale è nominato dal Segretario Nazionale, il quale, insindacabilmente, in qualsiasi momento ha facoltà di revocarlo dell'incarico.

- ha la rappresentanza legale del Sindacato nell'ambito provinciale di competenza;
- rappresenta in giudizio il Sindacato nell'ambito provinciale;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa e cura i rapporti con gli Enti;
- può nominare Commissari, Zonali e Comunali, per contingenti esigenze territoriali;
- firma gli accordi o contratti di categoria nell'ambito provinciale;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali il Sindacato Provinciale è chiamato a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente previa autorizzazione da parte del Segretario Nazionale;
- cura i rapporti con le Banche, accende CVC;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento;
- ha facoltà di nominare il Vice Segretario Provinciale ed il Tesoriere.

#### IL VICE-SEGRETARIO PROVINCIALE

In assenza del Segretario Provinciale, per qualsiasi suo impedimento, il sindacato Provinciale è rappresentato dal Vice Segretario Provinciale che assume tutti i poteri del Segretario Provinciale.

#### RESPONSABILE ZONALE

Il Responsabile Zonale è nominato dal Segretario nazionale:

- ha la rappresentanza legale nell'ambito zonale;
- rappresenta in giudizio il sindacato;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti;
- cura i rapporti con le Banche;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento.



#### ART. 13 ENTRATE STRUTTURE PERIFERICHE

Le entrate del Sindacato per le strutture periferiche sono disciplinate da quanto previsto dal presente Statuto. I legali rappresentanti delle strutture sindacali sono responsabili personalmente per eventuali impegni economici assunti oltre la disponibilità della struttura sindacale rappresentata.

Gli stessi sono obbligati a consegnare entro il venti gennaio di ciascun anno, alle strutture sindacali di competenza i rendiconti annuale con i relativi riscontri della gestione economica delle quote sindacali riscosse. Gli stessi sono obbligati alla scrupolosa osservanza della legislazione fiscale ed in caso di inadempienze ne risponderanno in proprio.

#### ART. 14 RAPPORTI AMMINISTRATIVI

Le strutture sindacali, a tutti i livelli territoriali, sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonome che rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del proprio Segretario Responsabile. Le strutture suddette e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno a qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza del SINAP chiedere di essere sollevate dalle stesse. Gli interventi di carattere finanziario da parte della struttura nazionale a favore delle strutture periferiche costituiscono normale norma di assistenza, senza assunzione di corresponsabilità. E' fatto divieto alle strutture sindacali, a tutti i livelli, contrarre obbligazioni in misura eccedente le risorse finanziarie di rispettiva competenza delle stesse.

I Segretari — legali rappresentanti - delle strutture, ai vari livelli, sono responsabili nei confronti dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni di cui al presente statuto e saranno comunque tenuti a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive che all'organizzazione sindacale dovessero derivare per effetto di atti ed omissioni a loro imputabili.